



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino della sezione II civile - dr.ssa Daniela Volpes, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16309 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente

TRA

CONSERF srl (P.I. 15374991006), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Alessandro D'Antonio, quale rappresentante sostanziale di Francesco (C.F. 62D20 D643F), Alessandro (C.F. 74B12 H501S) e Francesco Antonio (C.F. 105 E019R), elettivamente domiciliata presso l'avv. Luigi Riccio (C.F. RCC LGU 60E13 L219B) che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo,

ricorrente

E

Santander Consumer Bank S.p.A. (C.F. 12357110019), in persona del suo amministratore delegato dott. rappresentata e difesa dall'avv. (C.F. F205W) e dall'avv. (C.F. L219P) giusta procura generale alle liti conferita per atto del 23.05.2022, a ministero del Dr. , Notaio in Torino, Rep. 37457 – Racc. 19647 presso cui é elettivamente domiciliata,

Conclusioni per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito; Contrariis reiectis; IN VIA ISTRUTTORIA AMMETTERE ove ritenuto dal Giudicante CTU econometrica sui contratti di finanziamento prodotti,

sostituzione dei periodi secondo e seguenti dell'art. 11 octies comma 2 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, con il seguente "nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte". Tale disposizione che si applica ai contratti suddetti stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 125 sexies TUB), conferma la rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in sede di stipula del finanziamento, stante il tenore letterale della norma che richiama al rispetto del diritto dell'Unione europea e delle pronunce della CGUE nell'interpretare il vecchio testo dell'art. 125 sexies TUB vigente alla data di stipula dei contratti sottoscritti prima del 25/07/2021. Se, infatti, il legislatore ha voluto sottolineare che per i contratti sottoscritti prima del 25/07/2021, si applica il vecchio testo dell'art. 125 sexies TUB nel rispetto del diritto dell'UE, come interpretato dalla CGUE, è evidente che esso (l'art. 125 sexies TUB vecchia formulazione) debba essere ancora interpretato secondo i dettami della sentenza "Lexitor", con conseguente rimborsabilità anche dei costi up front in proporzione alla durata effettiva del finanziamento (da ultimo vedi Cassazione civile, sez. II, 06 Settembre 2023, n. 25977).

Sono dovute le spese di mediazione per € 264,00 oltre ad € 48,80 per esposti nonché le spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della ricorrente in complessivi € 1.644,00 oltre € 125,00 per esposti ed oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge,

P.Q.M.

Il Giudice di Pace della sezione II civile di Torino - dr.ssa Daniela Volpes,

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda proposta dalla CONSERF srl, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Alessandro D'Antonio, quale rappresentante sostanziale di Francesco, Alessandro e Francesco Antonio nei confronti della Santander Consumer Bank spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- **Dichiara che la CONSERF srl**, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale rappresentante sostanziale di Francesco, Alessandro e Francesco Antonio **ha diritto alla restituzione** della somma di **€ 2.581,65** in relazione alla posizione di Francesco, di **€ 812,59** in relazione alla posizione di Alessandro, di **€ 2.485,03** in relazione alla posizione di Francesco Antonio da parte della Santander Consumer Bank spa, in persona del legale rappresentante pro tempore.
- Per l'effetto **condanna Santander Consumer Bank spa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della CONSERF srl, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Alessandro D'Antonio, quale rappresentante sostanziale di Francesco, Alessandro e Francesco Antonio della somma di **€ 2.581,65** in relazione alla posizione di Francesco, di **€ 812,59** in relazione alla posizione di Alessandro, di **€ 2.485,03** in relazione alla posizione di Francesco Antonio da parte della Santander Consumer Bank spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
- **Condanna la Santander Consumer Bank spa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di mediazione per € 264,00 oltre ad € 48,80 per esposti nonché delle spese di lite liquidate in favore della ricorrente in complessivi **€ 1.644,00 oltre € 125,00** per esposti ed oltre al rimborso spese

generali nella misura del 15% sui compensi ed oltre IVA e CPA
come per legge.

Così deciso in **Torino, li 28 ottobre 2024.**

Il Giudice di Pace Daniela Volpes